

L'ANTIRICICLAGGIO OLTRE IL VINCOLO NORMATIVO

Strumento di lavoro per gestire
la relazione con il cliente e mitigare i rischi sottesi



Dott. Patrizio Ettore Cherubini – Dott. Andrea Vivoli – Dott. Maurizio Pappalardo

San Marino – 20 luglio 2018



INTRODUZIONE - I

- Il riciclaggio consiste nell'esecuzione di operazioni finalizzate a ostacolare la conoscenza dell'origine illecita di fondi utilizzati per investimenti in attività lecite.
- Prima del riciclaggio vero e proprio avviene la commissione del reato presupposto da parte di soggetti criminali cui seguono ulteriori interventi o di soggetti diversi dagli autori del reato presupposto (riciclaggio) e/o degli stessi soggetti autori del reato (autorriciclaggio), i quali conoscendo l'origine illecita dei fondi gestiscono le risorse occultandone la provenienza e reinvestendole in attività legali.
- Il riciclaggio e l'autoriciclaggio sono sanzionati penalmente dall'art. 199 bis.



INTRODUZIONE - II

- «Finanziamento del terrorismo»: ogni attività diretta alla raccolta, all'accumulo, all'intermediazione, al deposito, alla custodia e alla distribuzione di risorse economiche per finanziare e sostenere azioni "con finalità di terrorismo".
- In questa fattispecie, a differenza del fenomeno riciclaggio, possono essere utilizzate sia attività di provenienza lecita che di provenienza illecita
- Il finanziamento del terrorismo è sanzionato penalmente dall'art. 377ter.




INTRODUZIONE - III

SCHEMI OPERATIVI A CONFRONTO

- **Le fasi del riciclaggio**



- **Le fasi del finanziamento del terrorismo**





INTRODUZIONE - IV

La strategia generale di prevenzione e contrasto

- cooperazione internazionale: esigenza di uniformità di azione e coordinamento tra i diversi Paesi, considerata la portata transnazionale del fenomeno (riciclaggio e finanziamento del terrorismo)
- cooperazione nazionale: considerata la complessità e continua evoluzione degli schemi di azione dei riciclatori che utilizzano strumenti e modalità sempre diverse e nuove e che coinvolgono diversi e sempre nuovi attori
- un approccio trasversale di natura multidisciplinare: militare (finanziamento del terrorismo); politico/diplomatico; sicurezza e prevenzione (indagini e intelligence); sociale (dialogo interculturale e interreligioso) (finanziamento del terrorismo); finanziario (la finalità è quella di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario ed economico da parte delle organizzazioni criminali).

L'ARCHITETTURA NAZIONALE AML/CFT: PROFILI GENERALI



Seminario L'antiriciclaggio oltre il vincolo normativo

Dott. Patrizio Ettore Cherubini

San Marino – 20 luglio 2018



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - I

I driver istituzionali dell'evoluzione della struttura nazionale – rispetto dei principi e norme internazionali:

- Principi internazionali (GAFI <http://www.fatf-gafi.org/>) e norme internazionali (Convenzioni e Direttive UE [2015/849](#))
- Organismi internazionali (Moneyval www.coe.int/en/web/moneyval)
- Rapporti bilaterali (Italia)

I driver sostanziali dell'evoluzione della struttura nazionale – cambiamenti economico sociali:

- crisi delle finanze pubbliche – aumento debito stati – ricerca nuove entrate e a livello interno sgretolamento dei capitali dello sviluppo economico
- rischio di isolamento istituzionale ed economico finanziario e consapevolezza del pericolo per la comunità nazionale derivante dal coinvolgimento in fatti di riciclaggio e dall'infiltrazione di organizzazioni malavitose



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - II

Caratteristiche generali della evoluzione normativa interna

- Conformità alla normativa internazionale sempre più stringente
- Struttura del contrasto diffusa
- Struttura del contrasto integrata
- Ricerca di una maggiore efficacia: approccio basato sul rischio



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - III

I massimi livelli istituzionali coinvolti nella struttura di contrasto:

- Consiglio Grande e Generale riceve la relazione annuale sull'attività di AIF (c. 2 art. 10)
- Congresso di Stato ha poteri di nomina (c. 1 art. 3), di autorizzazione (c.5 art. 16bis) e normativi (c. 4 art. 16 septies, c. 1 art. 16 octies, art. 16 undecies, artt. 46 e 47ter)
- Comitato Credito e Risparmio promuove la collaborazione nazionale e internazionale (c. 4 art. 48 L. 96/2005), propone nomine e norme al Congresso (c. 4 art. 16 septies, c. 1 art. 16 octies, art. 16 undecies, c. 3 art. 17), supervisiona le attività dell'AIF e della CTNC (c. 1 art. 3, c. 4 art. 2, c. 3 lett. B e c art. 15 bis), ha alcuni poteri in materia di congelamento (c. 2 art. 47 ter. Art. 49)



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - IV

I due organi con funzioni esclusivamente in materia di contrasto AML/FT.

Commissione Tecnica Nazionale di Contrasto (art.15 bis legge) è composta dalle autorità impegnate nel contrasto e:

- propone al CCR le iniziative utili alla efficace prevenzione e contrasto AML/FT (c. 3 lett. b e c art. 15 bis)
- ha poteri di proposta normativa al CCR (c. 3 art. 17)
- supervisiona le attività di collaborazione di AIF dalla quale riceve relazioni periodiche sulla partecipazione a organi nazionali e internazionali (lett. f art. 4)
- supporta Dipartimento Finanze nella individuazione politiche e attività coerenti con i risultati NRA e riceve periodicamente informazione dallo stesso sullo stato delle attività di mitigazione dei rischi (c. 2 art. 16 quater)



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - V

Agenzia di Informazione Finanziaria è il fulcro della struttura nazionale di contrasto con obblighi di:

- rendiconto e trasparenza (rendiconti punto 2 art.10 e punto 4 art. 2, annotazione attività punto 3 art. 3)
- operare con autonomia e indipendenza (punto 2 art. 2)
- tipo organizzativo (c. 2 art. 9, c.3. art.16 ,c. 3 art. 40, c. 2 art. 40 sexies)
- utilizzo risorse con economicità ed efficienza (p. 3 art. 2)
- informazione ai soggetti designati (art. 10 bis)
- rispetto del segreto d'ufficio (c. 1 art. 9)
- obblighi amministrativi (es. tenuta registri c. 5 art. 17, invio delibere c. 6 art.46 iscrizione pubblici registri c. 2 art. 48)



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - VI

Agenzia di Informazione Finanziaria è il fulcro della struttura nazionale di contrasto con deleghe normative di tipo:

- Obbligatorio : es. definire i fattori di basso e alto rischio (c. 3 art. 16 bis, c. 2 art. 25, c. 3 art. 26 e 27)
- Facoltativo: con proprie istruzioni può stabilire quali tipologie di operazioni, prestazioni o rapporti rientrano nell'ambito delle attività di cui al comma 1 art. 20 ovvero, in base al basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quali possono essere escluse (punto 4 art. 20).



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - VII

Agenzia di Informazione Finanziaria

- funzioni definite all'art. 4
- poteri individuati all'art. 5
- poteri di vigilanza declinati all'art. 5 ter

Indagini in materia di AML/FT possono essere effettuate da:

- Autorità giudiziaria
- AIF
- Autorità di Polizia



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - VII

STRUTTURA DI CONTRASTO DIFFUSA

Ampliamento dei soggetti coinvolti nel contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo:

- Sono aumentati i già numerosi soggetti (diversi dai designati) coinvolti (Commissione Europea, Consiglio Giudiziario, Autorità giudiziaria penale, Tribunale Unico, Magistrato Dirigente Tribunale, Bcsm, Coordinamento della Vigilanza, Vigilanza Ispettiva di Bcsm, Registro del Trust, Forze di Polizia, Autorità di Polizia, Ufficio Centrale Nazionale Interpol, Amministrazioni pubbliche, Segreteria AA.EE., Segreteria Finanze, Segreteria Giustizia, Dipartimento Finanze, Ufficio Industria, Ente Giochi, Ordini Professionali, Associazioni di categoria, persone giuridiche, chiunque)



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - VIII

STRUTTURA DI CONTRASTO DIFFUSA

Aumento degli obblighi e facoltà per soggetti diversi dai designati:

- obbligo dichiarazione per trasferimento transfrontaliero di contante/strumenti analoghi di importo superiore a 10.000 euro (D.D. 74/2009)
- divieto trasferimento fra soggetti diversi di contante/titoli al portatore di importo pari/superiore ai 10.000 euro (c. 1 art. 31)
- assegni di importo pari/superiore a euro 10.000 tratti/negoziati su banche Rsm o emessi da banche Rsm devono essere non trasferibili (c. 2 art. 31)
- obblighi di dichiarazione in sede di adeguata verifica (art. 22 bis)



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - IX

STRUTTURA DI CONTRASTO DIFFUSA

- le persone giuridiche devono comunicare a Ufficio Industria i dati su TE mentre i trustee devono comunicarli a Ufficio Registro del Trust
- chiunque, se richiesto, deve fornire sommarie informazioni a AIF
- chiunque può inviare segnalazioni di operazioni sospette (art. 37)
- chiunque può segnalare all'AIF violazioni anche potenziali alla legge. (art. 40 sexies)
- chiunque deve fornire dati, informazioni e documenti ad Aif nel corso di accertamenti per violazione trasferimento transfrontaliero o di contante fra soggetti diversi



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - X

STRUTTURA DI CONTRASTO INTEGRATA

Elemento fondamentale che svolge la funzione di integrazione e omogeneizzazione della struttura di contrasto (si vedano i richiami sparsi nella normativa) è la valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo prevista all'art. 16bis.

E' volta, effettuata con cadenza periodica o qualora le circostanze lo richiedano, a individuare, analizzare e valutare a livello nazionale i rischi in materia e le misure per mitigarli.

Si integra verso alto con autovalutazione della Commissione Europa e verso il basso con le autovalutazioni dei soggetti designati in un circolo dinamico che consente un suo continuo aggiornamento



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XI

STRUTTURA DI CONTRASTO INTEGRATA

La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è finalizzata a svolgere le seguenti attività:

- a) individuare i settori o le aree di basso o alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) definire le priorità, la distribuzione delle risorse necessarie per la prevenzione e contrasto;
- c) informare i soggetti designati sui risultati della valutazione nazionale per facilitare l'esecuzione delle autovalutazioni dei rischi.



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XII

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

La minaccia del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo muta costantemente in ragione della continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali: occorre, pertanto, trovare soluzioni che consentano al sistema di prevenzione e contrasto di rispondere in maniera puntuale ai nuovi fenomeni.

Lo strumento sul quale il sistema punta è l'istituzionalizzazione e il raffinamento del ricorso al c.d. "approccio basato sul rischio", che costituisce un aspetto cardine della c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio e, quindi, della novellata L. 92.2008



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XIII

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

I nuovi approcci normativi

Con l'introduzione della IV Direttiva, il Risk Based Approach viene condotto, su tre livelli distinti, in maniera sistematica e con il coinvolgimento di soggetti diversi.

Risk Assessment a livello europeo (art. 6 IV Direttiva)

Risk Assessment a livello nazionale (art. 7 IV Direttiva)

Risk Assessment a livello dei soggetti obbligati (art. 8 IV Direttiva)



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XIV

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

La IV Direttiva è stata recepita dal legislatore sammarinese con le modifiche apportate alla l. 92.2008, nella quale l'approccio basato sul rischio è disciplinato agli artt. 16 sexies, 25, 26 e 27.

- Si tratta di un sistema in continua evoluzione che si autoalimenta.
- Si è, dunque, abbandonato definitivamente un sistema di regole basato su casistica precostituita, adottando un modello flessibile per valutare le concrete situazioni. Si tratta, cioè, di un passaggio da un approccio Rule based a uno Risk based. Conseguentemente, spetterà ai soggetti designati valutare in quali situazioni regolare la frequenza e l'intensità degli adempimenti, sulla base di un approccio basato sul rischio.



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XV

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

- Nel processo di risk assessment, una volta determinati il livello di rischio e il livello di vulnerabilità, il soggetto designato individua il metodo per correggere o adeguare le politiche e le procedure interne per mitigare i rischi.

A tal fine, efficaci politiche e procedure devono comprendere:

- la gestione dei rischi, l'adeguata verifica della clientela, la segnalazione di operazioni sospette, la conservazione dei dati e delle informazioni, i controlli interni, la funzione antiriciclaggio (e la nomina del relativo responsabile) e i controlli sui dipendenti;



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XVI

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

L'approccio basato sul rischio esterno

- L'approccio basato sul rischio non è solo una valutazione astratta dei rischi cui il soggetto obbligato è esposto nell'esercizio della propria attività, ma è un principio che si riflette anche sull'adempimento concreto degli obblighi previsti dalla normativa.
- In particolare, si pensi agli obblighi di adeguata verifica. Nell'individuazione dei rischi, i soggetti designati devono adottare, ai sensi dell'art. 16 sexies, misure proporzionate all'entità dei rischi, tenendo conto di criteri generali con riferimento al cliente e all'operazione/rapporto continuativo/prestazione professionale.



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XVII

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

I criteri possono essere così sintetizzati:

- natura giuridica del cliente. I soggetti obbligati devono valutare il profilo soggettivo del cliente: persona fisica, società, ente, associazione, etc. Occorre prestare particolare attenzione, ad esempio, alle cariche politiche-istituzionali, alle funzioni svolte nell'ambito della Pubblica Amministrazione soprattutto se connesse con la gestione ed erogazione di fondi pubblici. Occorre valutare, altresì, eventuali legami operativi, economici, societari con entità residenti in Paesi considerati dal GAFI come ad alto rischio e/o non cooperanti, ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo;



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XVIII

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

- prevalente attività svolta. Occorre valutare l'attività svolta dal cliente e, in particolare, valutare se si tratta di attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento rifiuti, energie rinnovabili, giochi). Occorre, altresì, valutare la ragionevolezza e la coerenza della prestazione richiesta al soggetto obbligato rispetto all'attività normalmente svolta dal cliente, alla sua situazione finanziaria e alle finalità dichiarate;
- comportamento. Assume rilievo la ritrosia del cliente a fornire le informazioni, nonché l'incompletezza e l'erroneità dei dati in occasione della sua identificazione, dell'individuazione del titolare effettivo, della natura e dello scopo della prestazione;



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XIX

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

- area geografica. Occorre valutare la logicità e la coerenza della prestazione professionale anche in relazione al luogo in cui si svolgono le attività del cliente o della controparte. Sono rilevanti le eventuali informazioni inerenti domiciliazioni di comodo del cliente o della sua controparte ovvero concernenti l'operatività in un territorio da ritenersi a rischio, ad esempio, in ragione di fattori quali il livello elevato di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale;



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XX

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

- tipologia dell'operazione. Occorre prestare particolare attenzione nel caso di ricezione di operazioni relative a schemi negoziali che possano agevolare l'opacità delle relazioni finanziarie o economiche esistenti tra il cliente e le sue controparti. Si fa riferimento, ad esempio, a fattispecie quali atti istitutivi di trust in cui alcune parti contraenti siano domiciliate o abbiano sede in aree geografiche a rischio. Rileva, altresì, la potenziale strumentalità dell'operazione al perseguimento di fini illeciti (ad esempio, modalità o mezzi di pagamento utilizzati, specie se verso Stati extracomunitari diversi dai Paesi terzi che sono soggetti ad obblighi contro il contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo);



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XXI

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

- modalità di svolgimento dell'operazione. Si tratta di valutare eventuali clausole contrattuali ovvero collegamenti negoziali che possano ostacolare l'esatta individuazione dei profili soggettivi e oggettivi della transazione finanziaria. Rileva altresì, l'ipotesi in cui l'operatività è ingiustificatamente complessa o attuata con l'impiego di contanti e/o risorse provenienti senza ragionevoli motivi da soggetti terzi;
- ammontare. Occorre prestare attenzione alle operazioni di ammontare significativo, soprattutto se non coerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente;
- frequenza delle operazioni e durata. La frequenza di determinate operazioni può essere indice di rischio se rapportato ad ulteriori elementi;



L'ARCHITETTURA NAZIONALE - XXII

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

- Sulla base di questi fattori, i soggetti obbligati dovranno assegnare un livello di rischio a ciascun cliente e modellare la frequenza e l'intensità dei controlli sulla base di tale valutazione. A titolo esemplificativo, il livello di rischio può essere suddiviso in: rischio basso, medio e alto. Maggiore sarà il rischio per tipo di cliente, maggiore sarà la frequenza e l'intensità dei controlli.
- Sotto questa prospettiva, al cliente verrà attribuito un rischio alto se si tratta di un soggetto protetto da schermo fiduciario, operante nel settore della raccolta e smaltimento rifiuti, avente sede in un Paese ad alto rischio e operate con un ingente flusso di contanti.

L'ARCHITETTURA NAZIONALE AML/CFT: SOGGETTI E RELAZIONI INTERCORRENTI



Seminario L'antiriciclaggio oltre il vincolo normativo

Dott. Patrizio Ettore Cherubini

San Marino – 20 luglio 2018



SOGGETTI E RELAZIONI INTERCORRENTI - I

Collaborazione nazionale artt. 11,12,13,14,15,15bis,16 quater:

- Amministrazioni Pubbliche,
- Autorità di Polizia,
- Interpol
- Bcsm,
- Ordini Professionali
- Autorità giudiziaria
- Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale
- In materia di NRA il Dipartimento Finanze e Bilancio

Collaborazione internazionale art. 16



SOGGETTI E RELAZIONI INTERCORRENTI - II

I Soggetti designati - variabilità

Art.17 Soggetti finanziari (art.18), soggetti non finanziari (art.19), professionisti (art.20)

Artt. 16 septies octies novies decies individuano le procedure per emettere normative che esentino/suspendano l'esenzione dagli obblighi di legge soggetti designati con particolari caratteristiche

Art.17 c. 3 e 4 individua le procedure per emettere normative che amplino la gamma dei soggetti designati

L'ARCHITETTURA NAZIONALE AML/CFT: RUOLI E RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI



Seminario L'antiriciclaggio oltre il vincolo normativo

Dott. Patrizio Ettore Cherubini

San Marino – 20 luglio 2018



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - I

Obblighi normativi di contrasto





RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - II

Obblighi organizzativi procedurali

- Art. 16 quinquies autovalutazione dei rischi svolta da ordini professionali secondo schemi indicati da AIF
- Art. 16 sexties i singoli soggetti designati devono adottare misure proporzionali ai rischi rilevati adottando politiche, procedure, controlli atti a mitigare i rischi propri e nazionali. Le misure devono essere commisurate alla natura e dimensioni del soggetto. (principio di proporzionalità e approccio basato sul rischio)
- art.22bis ult. c. i soggetti designati che consentono l'operatività prima che la verifica sia completata devono dotarsi di procedure di gestione del rischio di riciclaggio o di FT che definiscano le condizioni in cui l'operatività del rapporto può avvenire in anticipo.



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - III

Obblighi organizzativi procedurali

- Art. 16 sexties - l'adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui i soggetti destinatari sono esposti; - la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, nonché la predisposizione di procedure intese a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette e, inoltre, la conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni; - l'istituzione di una funzione antiriciclaggio incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio;



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - IV

Obblighi organizzativi procedurali

- Art. 16 sexties - un'architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela; - un'attività di controllo sul rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, alla "collaborazione attiva" e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione. Il sistema dei controlli interni deve essere in grado di intercettare carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa.



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - V

Obblighi organizzativi procedurali

- art. 27 bis c. 1 I soggetti designati, oltre ad adottare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 22, devono utilizzare adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta.
- Art. 40 quinquies I soggetti designati adottano le procedure che il personale dipendente o in posizione equivalente devono seguire per la segnalazione interna di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni inerenti la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - VI

Obblighi organizzativi procedurali

- Art. 34 c. 6 rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali o comunque per finalità estranee all'attività professionale o d'impresa.
- Art. 41 obblighi di controllo
- Artt. 42 43bis nomina RIA
- art. 44 adozione di politiche procedure controlli conformi alle legge e norme regolamentari
- art 44 ter adozione di rigorose procedure di selezione del personale



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - VII

Obblighi formativi art. 13

- I professionisti sono tenuti a conseguire e aggiornare la propria formazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono inoltre assicurarsi che il personale dipendente e i collaboratori siano correttamente informati sull'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge.



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - VIII

Obblighi formativi art. 13

- Gli Ordini, di concerto con l'Agencia, nell'esercizio delle funzioni assegnate dai rispettivi Statuti, promuovono l'osservanza degli obblighi della presente legge da parte dei professionisti; curano e verificano che gli iscritti abbiano una formazione adeguata e aggiornata sugli obblighi della presente legge, contribuiscono a organizzare formazione e aggiornamento degli iscritti
- Gli Ordini sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di procedure e metodologie, adottate, di concerto con l'Agencia, per la valutazione del rischio AML FT



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - IX

Obblighi formativi

Art 44 bis I soggetti designati informano i propri dipendenti e collaboratori circa gli obblighi cui sono tenuti ai sensi della presente legge e delle istruzioni e circolari emanate dall'Agenzia. I soggetti designati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Tali programmi prevedono in particolare informazioni su indicatori, tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, facilitano agli amministratori e al personale l'individuazione di operazioni sospette, definendo le procedure.



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - X

Strumenti obbligatori di collaborazione passiva – adeguata verifica artt. 21 22 22bis 23 23bis 23quater 24, 25, 26 27 27bis 29 29bis

- L'adeguata verifica consente al professionista di stabilire per chi sta realmente lavorando e a cosa sono destinate le prestazioni richiestegli dal cliente
- Ambito di applicazione art. 21
- Contenuti (identificazione e verifica dell'identità, identificazione e verifica identità del TE, scopo e natura della prestazione, controllo costante) art. 22
- Obblighi clientela art. 22bis
- Momento dell'esecuzione art. 23
- Modalità esecuzione art. 23bis



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - XI

Strumenti obbligatori di collaborazione passiva – Adeguata verifica artt. 21 22 22bis 23 23bis 23quater 24, 25, 26 27 27bis 29 29bis

- Registri TE art. 23 quater
- Obbligo astensione art. 24
- Misure semplificate, rafforzate, PEP art. 26, 27, 27bis, 27 quater
- Adempimento tramite soggetti terzi art. 29 e 29bis



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - XII

Strumenti obbligatori di collaborazione passiva adeguata verifica
artt. 21 22 22bis 23 23bis 23quater 24, 25, 26 27 27bis 29 29bis

- Approccio basato sul rischio art. 25
- attività documentata e tracciabile: art. 22bis La clientela ha l'obbligo di fornire, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati; c. 4 art. 23bis i SD conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché traccia scritta inerente il processo valutativo che ha condotto alla individuazione dello stesso; c.3 art. 25 i SD devono essere in grado di dimostrare che le misure adottate sono commisurate al livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - XIII

Strumenti obbligatori di collaborazione passiva –
REGISTRAZIONE art. 34

- I soggetti designati devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni
- I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti d'affari, delle relative operazioni, delle operazioni occasionali e delle prestazioni eseguite
- sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - XIV

Strumenti obbligatori di collaborazione passiva –
REGISTRAZIONE art. 34

- I dati e le informazioni devono essere registrati non oltre il quinto giorno successivo alla loro acquisizione.
- Al fine di garantire efficaci controlli sugli obblighi di registrazione e le verifiche circa il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti designati sono tenuti a garantire che le operazioni bancarie relative all'attività professionale o all'attività di impresa avvengano attraverso rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali o comunque per finalità estranee



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - XV

Strumenti obbligatori di collaborazione attiva – SEGNALAZIONI INCOERENZA TE E VIOLAZIONI

- c. 3 art. 24 segnalazione ad AIF di incoerenza nei dati e informazioni sul TE
- Art. 32 I soggetti designati che, nell'ambito della loro attività, vengono a conoscenza di violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31, ne danno comunicazione all'Agenzia senza ritardo
- Art. 40 sexies Chiunque può segnalare all'Agenzia violazioni potenziali o effettive delle disposizioni della presente legge.



Ruolo e Responsabilità dei professionisti - XVI

Strumenti obbligatori di collaborazione attiva – SEGNALAZIONI VIOLAZIONI

- Art. 40 ter I componenti del collegio sindacale, del comitato di sorveglianza e di ogni altro organo per il controllo sulla gestione presso i soggetti designati vigilano sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e sono tenuti a:
b) comunicare, tempestivamente, all'Agenzia i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui alla presente legge e delle istruzioni e circolari dell'Agenzia, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - XVII

Strumenti obbligatori di collaborazione attiva – SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

- definizione di operazione sospetta e obbligo astensione all'art. 36
- modalità di segnalazione tramite RIA (art. 36 bis) (sindaci)
- chiunque può segnalare all'art. 37
- tutela del segreto professionale del difensore all'art. 38
- esonero di responsabilità per segnalazioni effettuate in buona fede all'art. 39
- tutela della riservatezza dell'identità del segnalante all'art. 40
- divieto di comunicazione ed esoneri all'art. 40bis




RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI - XVIII

Strumenti di collaborazione attiva – SEGNALAZIONE A SEGUITO DI MISURE RESTRITTIVE DI CONTRASTO AL FT 3 c. art.48

- I soggetti designati devono:
 - a) comunicare all’Agenzia, entro un giorno lavorativo dall’adozione della delibera congressuale le misure applicate indicando i soggetti, l’ammontare e la natura dei fondi
 - b) comunicare all’Agenzia le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai soggetti
 - c) comunicare all’Agenzia, sulla base delle informazioni dalla stessa fornite, le operazioni e i rapporti nonché ogni informazione relativa

EVOLUZIONE NORMATIVA AML/CFT TRA IV E V DIRETTIVA UE



Seminario L'antiriciclaggio oltre il vincolo normativo

Dott. Andrea Vivoli

San Marino – 20 luglio 2018



ALLA RICERCA DEL TITOLARE EFFETTIVO: QUALE FINALE?

- Il principale elemento di novità registrato nella normativa internazionale in ambito fiscale e antiriciclaggio degli ultimi 5 anni è indubbiamente il potenziamento degli strumenti da utilizzare per la corretta identificazione del titolare effettivo.
- Il FATCA, il Common Reporting Standard UE e la normativa AML hanno introdotto obblighi informativi sui soggetti che intermediano flussi finanziari per conto di persone fisiche e giuridiche in modo da «sgretolare» progressivamente ogni margine di incertezza sull'individuazione del titolare effettivo.
- Nel fare questo, sono stati introdotti obblighi puntuali e particolarmente stringenti per la sua individuazione, attivando tutti i possibili canali istituzionali di «registrazione» e «scambio di informazioni» tra coloro che prestano servizi professionali che comportano direttamente o indirettamente l'utilizzo e il trasferimento di «beni».



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AML A LIVELLO EUROPEO (I)

- Il 26 giugno 2017 la Commissione Europea ha pubblicato la prima valutazione sovranazionale dell'esposizione ai rischi ML e FT da parte del mercato della UE e connesse attività *cross border* (*Supra-National Risk Assessment* o SNRA).
- Lo stesso giorno è entrata in vigore la IV Direttiva 849/2015. Pertanto il SNRA è stato svolto sulla base delle disposizioni previgenti (III Direttiva 60/2005) e pertanto alcune raccomandazioni trovano già risposta nell'implementazione della IV Direttiva.
- Le raccomandazioni formulate ai Paesi UE non sono vincolanti, vigendo il principio «**comply or explain**», di cui all'art. 6 della IV Direttiva.
- Il SNRA ha valutato 40 prodotti o servizi, relativi a 11 settori. Specifiche criticità sono state rilevate anche nel settore dei professionisti.



SNRA: IL PROCESSO DI VALUTAZIONE (I)

- L'analisi condotta, segue un approccio classico alla valutazione dei rischi, distinguendo le **minacce** dalle **vulnerabilità**, valutando l'efficacia delle **misure di mitigazione dei rischi** in modo da determinare se il livello di **rischio residuo** è accettabile oppure no, con necessità di ulteriori interventi.





SNRA: IL PROCESSO DI VALUTAZIONE (II)

- Le risultanze dell'analisi sono tradotte in 4 livelli di esposizione al rischio:
 - Lowly significant (value: 1) / Moderately significant (value: 2)
 - Significant (value: 3) / Very significant (value: 4)

THREAT	Very significant	2,2	2,8	3,4	4
	Significant	1,8	2,4	3	3,6
	Moderately significant	1,4	2	2,6	3,2
	Lowly significant	1	1,6	2,2	2,8
		Lowly significant	Moderately significant	Significant	Very significant
		VULNERABILITY			

RISK	
1-1,5	Lowly significant LOW
1,6-2,5	Moderately significant MEDIUM
2,6-3,5	Significant HIGH
3,5-4	Very significant VERY HIGH



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AML A LIVELLO EUROPEO (II)


- I settori e le attività a rischio individuati nel SNRA costituiranno una base per la successiva elaborazione della V Direttiva AML/CFT tra i quali Fintech, le piattaforme di crowdfunding, le **valute virtuali (cfr. infra)**.
- Le vulnerabilità «trasversali» a tutti i settori considerati, riguardavano in particolare:
 - facilità con cui si possono contraffare documenti grazie all'uso delle tecnologie
 - inadeguata condivisione di informazioni tra settore pubblico e privato
 - insufficiente consapevolezza su come implementare le disposizioni AML/CFT
- Appena un mese dopo la pubblicazione del SNRA, la Commissione propose alcune modifiche alla IV Direttiva al fine di rispondere alle vulnerabilità nel frattempo emerse.



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AML A LIVELLO EUROPEO (III)

- Nei 22 paesi della UE che hanno fornito dataset per l'elaborazione del rapporto operavano come soggetti designati 954.553 professionisti:

- 342.645 avvocati
- 39.292 notai
- 422.424 commercialisti/revisori
- 150.192 fiscalisti



- Dal SNRA si devono trarre spunti per l'analisi delle vulnerabilità alle quali sono esposti i professionisti per procedere all'autovalutazione cui gli Ordini di appartenenza sono tenuti **in conformità a quanto disposto dall'art. 16 quinquies, comma 4 della Legge**. La rilevanza del SNRA è proporzionale al grado di apertura dell'economia nazionale.



SNRA: IL SETTORE DEI PROFESSIONISTI – PROFILI GENERALI

- La maggiore criticità individuata attiene alla **corretta identificazione del titolare effettivo**, valutata ancora insufficiente.
- Rischio di abuso del «**legal privilege principle**» ovvero dell'esenzione dagli obblighi di segnalazione in caso di difesa del cliente in un procedimento giudiziario. Nella nostra Legge l'art. **24, comma 4 bis** conferma la deroga dall'obbligo di astensione mentre l'art. **38, comma 1** sancisce l'opponibilità del segreto professionale «*sulle informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente ... compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso*».
- Il **SNRA** rileva come vi siano situazioni *border line* in cui l'interpretazione e l'applicazione del principio rischia di essere esteso a situazioni che nulla hanno a che vedere con procedimenti giudiziari quanto, ad esempio, con la consulenza fiscale nel contesto più ampio di operazioni societarie.



SNRA: IL SETTORE DEI COMMERCIALISTI E REVISORI

- **Scenario di rischio:** coinvolgimento nella creazione di veicoli societari opachi dove i titolari effettivi sono schermati in varie forme, incluso l'utilizzo di «nominee directors» (amministratori fiduciari). Profilo condiviso con avvocati e notai.
- **Minaccia (livello 4):** infiltrazioni criminali nella struttura proprietaria di veicoli societari cui prestano servizi professionali specializzati e di cui la criminalità ha necessità per operare nel contesto dell'economia legale.
- **Vulnerabilità (livello 3):** il coinvolgimento in operazioni societarie complesse, con la presenza di PEPs, coinvolgimento in operazioni occasionali che coinvolgono più soggetti esteri.
- **Misure di mitigazione:** accrescere gli strumenti a disposizione dei professionisti per accertare l'identità del TE, ruolo Autorità anche per meglio perimetrare i confini del **legal privilege principle**



LA V DIRETTIVA AML: PROFILI DI NOVITÀ (I)

- La Direttiva UE 2018/843 modifica la IV Direttiva, non sostituendosi ad essa ma introducendo una serie di «rafforzativi» che tengono conto delle risultanze del SNRA e degli attentati terroristici che hanno insanguinato l'Europa negli ultimi tre anni. **Approvata il 19 aprile 2018, la Direttiva è entrata in vigore il 9 luglio 2018 e dovrà essere recepita entro il 10 gennaio 2020.**
- Al prossimo Joint Committee di **settembre 2018**, verrà discusso il suo inserimento nell'Annex alla Convenzione Monetaria e i relativi termini di recepimento per San Marino.
- Al 4° considerando è fissato il principio guida: «L'integrità del sistema finanziario dell'Unione dipende dalla trasparenza delle società e di altri soggetti giuridici, trust e giuridici affini. L'obiettivo della presente direttiva è non solo quello di individuare i casi di riciclaggio di denaro e di indagare al riguardo, **ma anche di evitare che essi si verifichino. Il rafforzamento della trasparenza potrebbe essere un potente deterrente.**»



LA V DIRETTIVA AML: PROFILI DI NOVITÀ (II)

- Al 20° considerando è messo in luce come «È essenziale pertanto istituire in tutti gli Stati membri un **meccanismo automatico centralizzato, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati**, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità dei **titolari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari, conti di pagamento e cassette di sicurezza.**»
- 33° considerando: «gli Stati membri dovrebbero consentire l'accesso alle informazioni sulle società e le altre persone giuridiche in modo sufficientemente coerente e coordinato, attraverso i registri centrali che contengono le informazioni sui titolari effettivi, **stabilendo un principio chiaro di accesso pubblico che consenta ai terzi di accertare**, in tutto il territorio dell'Unione, chi sono i titolari effettivi delle società e degli altri soggetti giuridici.»



LA V DIRETTIVA AML: PROFILI DI NOVITÀ (III)

- Viene potenziato il **regime di trasparenza sui titolari effettivi di qualunque veicolo societario** aprendo al pubblico indistinto la possibilità di accesso, indipendentemente dal legittimo interesse.
- Nel caso di trust vengono meno le limitazioni precedenti per l'accesso, ma resta fermo il principio del legittimo interesse definito secondo la normativa dello Stato membro dove sono registrati di relativi dati.
- Viene esteso il novero dei soggetti designati, includendo i prestatori di servizi di cambio di criptovalute, portafoglio virtuale o sistemi di scambio (cfr. infra).



LA V DIRETTIVA AML: PROFILI DI NOVITÀ (IV)

- Per le carte anonime prepagate il massimale mensile **viene abbassato a 150 euro** mentre per le **transazioni a distanza (online) viene posto il limite di 50 euro per operazione.**
- Sono stati meglio precisati i criteri per la qualificazione dei Paesi terzi ad alto rischio, inclusa la trasparenza degli assetti proprietari.
- Al fine di assicurare un corretto monitoraggio dei flussi finanziari, viene **istituito un registro centralizzato dei conti correnti, di pagamento e delle cassette di sicurezza**, capaci di scambiare informazioni con gli omologhi degli altri Paesi cui avranno accesso le FIUs.
- È accresciuto lo scambio di informazioni e la cooperazione tra **le FIUs e le Autorità di vigilanza prudenziale** (inclusa la BCE)

RAPPORTO TRA DISPOSIZIONI AML E PRIVACY (CENNI)



Seminario L'antiriciclaggio oltre il vincolo normativo

Dott. Andrea Vivoli

San Marino – 20 luglio 2018



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AML – POSSIBILI CONFINI (I)

- La legge n. 92/2008 impone l'acquisizione di sempre maggiori dati personali e informazioni afferenti il cliente ed eventuali titolari effettivi, ai sensi degli artt. 22 e ss.
- I professionisti, al pari degli altri soggetti designati, si trovano pertanto a dover «trattare» dati personali risultando soggetti ad entrambe le normative tra le quali esistono stretti legami.
- **Concetto di privacy e riservatezza: contiguità e diversità.**
- Impatti su soggetti designati, AIF e Autorità Giudiziaria.



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AML – POSSIBILI CONFINI (II)

- Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) al 19° considerando afferma «*La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle **autorità competenti** a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. Il **presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità**».*



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AML – POSSIBILI CONFINI (III)

*«Quando il trattamento dei dati personali effettuato da **organismi privati** rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che lo stesso preveda la facoltà per gli Stati membri, a determinate condizioni, di adottare disposizioni legislative **intese a limitare determinati obblighi e diritti, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata** in una società democratica **per la salvaguardia di importanti interessi specifici**, comprese la sicurezza pubblica e le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica.*

*Ciò riveste particolare importanza **ad esempio nel quadro del riciclaggio** o di attività di medicina legale».*



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AML – POSSIBILI CONFINI (IV)

- Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) al 73° considerando afferma *«Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ..., le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.»*
- Considerando 111: *«È altresì opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse.»*



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AML – POSSIBILI CONFINI (V)

- LA IV Direttiva AML, emanata prima del GDPR, stabiliva al 43° considerando «*La raccolta e il successivo trattamento di dati personali da parte dei soggetti obbligati **dovrebbero essere limitati a quanto necessario per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con gli scopi suddetti.** In particolare, occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali*».
- All'art. 41 della IV Direttiva stabilisce il **principio cardine** «*Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva è **soggetto alla direttiva 95/46/CE**, come recepita nel diritto nazionale. I dati personali trattati a norma della presente direttiva dalla Commissione o dalle AEV sono soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001*». Aspetto confermato anche nella V Direttiva AML.



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AML – POSSIBILI CONFINI (VI)

- L'art. 43, modificato dalla V Direttiva, ribadisce che *«Il trattamento dei dati personali sulla base della presente direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 1 è **considerato di interesse pubblico** ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio»*, legittimando le conseguenti limitazioni.
- V Direttiva AML 38° considerando: *«Al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. **Di conseguenza, le persone fisiche i cui dati personali sono conservati in registri nazionali come titolari effettivi dovrebbero esserne informate.** ... Inoltre, al fine di evitare l'abuso delle informazioni contenute nei registri e bilanciare i diritti dei proprietari effettivi, **gli Stati membri potrebbero ritenere opportuno esaminare la possibilità di mettere altresì a disposizione del titolare effettivo le informazioni sul richiedente unitamente alla base giuridica della relativa richiesta.**»*



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AML – POSSIBILI CONFINI (VII)

- Parere del Garante della Privacy italiano il **9 marzo 2017** con provvedimento n. 125 espresse un parere favorevole (con osservazioni) sul recepimento della IV Direttiva AML richiamando – tra l'altro - l'esigenza di maggiori precisazioni sui presidi di riservatezza presso l'Autorità competente a ricevere le segnalazioni, sulle banche dati pubbliche che possono costituire fonte affidabile, sui termini di conservazione dei dati.
- Il Garante espresse altresì la seguente raccomandazione: *«si ribadisce al legislatore la necessità di procedere ad un'attuazione rigorosa in chiave di effettiva necessità, di proporzionalità e di selettività degli interventi di monitoraggio e prevenzione previsti, anche in considerazione degli enormi flussi informativi previsti, specie verso l'organismo nazionale istituito presso la Banca d'Italia a seguito della direttiva 2005/60 (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia-UIF), e della particolare natura del trattamento.*



GDPR E AML: UN POSSIBILE SCHEMA DI RIFERIMENTO (I)

- Gli obblighi antiriciclaggio comportano l'acquisizione e l'elaborazione di crescenti quantità di dati e informazioni sui clienti e titolari effettivi che sono comunque soggetti alla disciplina in materia trattamento dei dati personali (GDPR).
- **Ma con quali limitazioni e confini?** Schematizzando al massimo si possono considerare due macro categorie di attività:
 1. Quelle che comportano una interazione con il cliente (FRONT OFFICE)
 1. Quelle relative all'elaborazione interna dei dati da parte del soggetto designato (BACK OFFICE)



GDPR E AML: UN POSSIBILE SCHEMA DI RIFERIMENTO (II)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELL'ADEMPIMENTO OBBLIGHI AML

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR
SU UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

NO?

PROFESSIONISTA O
DIPENDENTE AL MOMENTO
DELLA RICHIESTA

RICHIESTA DI ACCESSO AI PROPRI
DATI EX ART. 15 GDPR

NO

INTERESSE PUBBLICO PREVALE
SULL'INTERESSE DEL SINGOLO

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
DEI PROPRI DATI EX ART. 17 GDPR

NO

INTERESSE PUBBLICO PREVALE
SULL'INTERESSE DEL SINGOLO

AI SENSI DELL'ART. 23 DEL GDPR LE LIMITAZIONI
POSSONO RIGUARDARE GLI ARTT. DA 12 A 22 DEL GDPR



GDPR E AML: UN POSSIBILE SCHEMA DI RIFERIMENTO (III)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELL'ADEMPIMENTO OBBLIGHI AML

All'interno dello studio professionale, valgono le norme poste dal GDPR la cui applicazione è richiesta indipendentemente dagli obblighi AML.

DISTINZIONE TRA DATI NECESSARI AI FINI AML E QUELLI CHE NON LO SONO



CENSIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO



REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR
REQUISITI SULLA SICUREZZA EX ART. 32 GDPR



GDPR E AML: UN POSSIBILE SCHEMA DI RIFERIMENTO (IV)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELL'ADEMPIMENTO OBBLIGHI AML

Articolo 5 GDPR


Principi applicabili al trattamento di dati personali

- a) «liceità, correttezza e trasparenza»
- b) «limitazione della finalità»
- c) «minimizzazione dei dati»
- d) «esattezza»
- e) «limitazione della conservazione»
- f) «integrità e riservatezza»

2. Il titolare del trattamento è in grado di provarlo («responsabilizzazione»).



APPROCCIO ORGANIZZATIVO INTEGRATO DELLE INFORMAZIONI



CRIPTOVALUTE: IMPLICAZIONI AML



Seminario L'antiriciclaggio oltre il vincolo normativo

Dott. Andrea Vivoli

San Marino – 20 luglio 2018



CRIPTOVALUTE: UNA DEFINIZIONE

- «Le cosiddette “valute virtuali”, oggetto di crescente diffusione, sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate - su base volontaria - come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi. Esse possono essere trasferite, conservate e negoziate elettronicamente. Le valute virtuali non sono emesse da banche centrali o da autorità pubbliche, non costituiscono moneta legale né sono assimilabili alla moneta elettronica» (Banca d’Italia, 30 gennaio 2015).
- Le valute virtuali decentralizzate – fondate sull’assenza di un emittente, di un amministratore ovvero di un gruppo di controllo, sul peer-to-peer, su una **blockchain** condivisa (registro distribuito incrementale delle transazioni, liberamente accessibile e basato sul consenso decentralizzato), il cui trasferimento si fonda sulla crittografia e le cui regole di emissione sono basate su un algoritmo **open source** – sono definite criptovalute.» (cfr. S. Capaccioli, Econopoly, maggio 2016).



L'ORIGINE DELLA MONETA VIRTUALE (I)

- «Una versione puramente peer-to-peer di denaro elettronico permetterebbe di ***spedire direttamente pagamenti online da un'entità ad un'altra senza passare tramite un'istituzione finanziaria***. Le firme digitali offrono una soluzione parziale al problema, ma i benefici principali sono persi se una terza persona di fiducia è ancora richiesta per prevenire la doppia spesa. Proponiamo una soluzione al problema della doppia spesa mediante l'utilizzo di una rete peer-to-peer» (S. Nakamoto, *Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008).
- Il mezzo che ci si propone di utilizzare a tal fine è la tecnologia Blockchain un database aperto a tutti, che incorpora in “blocchi” tutte le informazioni relative alle transazioni di bitcoin. I molteplici “blocchi” sono interconnessi tra loro, così da creare delle “catene” di registrazioni, tutte immediatamente e irreversibilmente annotate nel sistema non appena effettuate.



L'ORIGINE DELLA MONETA VIRTUALE (II)

- Nelle intenzioni del suo creatore, il sistema Bitcoin avrebbe le potenzialità per sostituirsi all'attuale sistema monetario “**fiat**”, controllato dalle banche centrali, così da eliminare la figura di un emittente che, in base a scelte politiche, possa influenzare il valore di scambio della valuta.
- In un breve lasso di tempo, la creazione di Satoshi Nakamoto si ritrova affiancata da nuove “criptovalute” che ne riproducono l'impostazione di base e l'utilizzo della tecnologia Blockchain, ma ciascuna con le sue proprie peculiarità. Ad oggi si può parlare di un fenomeno internazionale, che conta più di 1500 monete virtuali. Affianco alle più popolari bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Monero, si colloca una pletera di Altcoin (Alternative Cryptocurrency Coins) e di **token**, peraltro in continua espansione.



LA «CRIPTOMADRE»: IL BITCOIN (I)



Cos'è un bitcoin?

Il termine Bitcoin si riferisce sia alla valuta virtuale che alla tecnologia. Puoi effettuare delle transazioni tramite assegno, bonifico o cash. E puoi anche servirti di Bitcoin (BTC), dove il destinatario viene messo in contatto con la tua firma, che è un codice di sicurezza crittato con 16 simboli diversi. Per ricevere la criptovaluta inviatagli, il destinatario decodifica il codice con il suo smartphone. In altre parole una criptovaluta è uno scambio di informazione digitale che permette di comprare o vendere beni e servizi. La transazione deve la sua sicurezza a un network peer-to-peer simile a Skype o BitTorrent, un sistema di file-sharing, grazie al quale viene stabilito un patto di fiducia tra utenti.

Come puoi comprare un bitcoin?



1

Prima di poter acquistare un bitcoin, un utente deve installare un "portafoglio" virtuale su computer o dispositivo mobile. Il portafoglio, che è simile a un software finanziario personale, tiene traccia del tuo saldo Bitcoin e di tutte le transazioni.



2

Per comprare un bitcoin, del denaro (non virtuale) deve essere depositato attraverso una società di pagamenti online oppure trasferito direttamente da un conto bancario all'altro su un terzo sito web che mette in contatto venditori e acquirenti di bitcoin.



3

Una volta che i fondi sono disponibili, un compratore può piazzare un ordine per un bitcoin attraverso una piattaforma come Bitstamp, per esempio.



4

I bitcoin possono anche essere comprati attraverso terze parti come BitInstant, che invia le monete direttamente nel portafoglio virtuale.



LA «CRIPTOMADRE»: IL BITCOIN (II)

Come funzionano i bitcoin?



Network peer-to-peer mondiale decentralizzato



I "Miners" creano bitcoin per mezzo computer che risolvono funzioni matematiche. Lo stesso processo verifica le transazioni precedenti



Gli exchange di bitcoin sono piattaforme che operano cambi tra valute tradizionali e bitcoin, offrendo così al pubblico generale un modo di accedere al mercato e riscuotere



Le imprese creano un portafoglio proprio come un singolo individuo, in genere tramite la funzione di pagamento di un sito. Gli imprenditori in carne e ossa possono servirsi dei codici QR per permettere ai clienti di pagare in maniera facile e veloce




Gli utenti scaricano un "portafoglio" Bitcoin il cui funzionamento ricorda un indirizzo e-mail e che offre la possibilità di conservare e ricevere valuta. I bitcoin possono essere trasferiti da un portafoglio a un altro tramite un browser web o un app per smartphone



LA BLOCKCHAIN: LA TECNOLOGIA DI BASE DELLE CRIPTOVALUTE

La Blockchain è una tecnologia che permette la creazione e gestione di un grande database distribuito per la gestione di transazioni condivisibili tra più **nodi** di una rete. Si tratta di un **database strutturato in Blocchi** (contenenti più transazioni) che sono tra loro collegati in rete in modo che ogni transazione avviata sulla rete debba essere **validata** dalla rete stessa «nell'analisi» di ciascun singolo blocco.



In termini tecnici la Blockchain è una serie di blocchi che archiviano un insieme di transazioni validate e correlate da un Marcatore Temporale (*Timestamp*). Ogni blocco include l'*hash* (una funzione algoritmica informatica non invertibile che mappa una stringa di lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza predefinita) che identifica il blocco in modo univoco e che permette il collegamento con il blocco precedente tramite identificazione del blocco medesimo.



TOKEN E ICOs: IL VARIEGATO MONDO DELLE CRIPTOVALUTE

- Occorre distinguere le caratteristiche dei **tokens**, intesi quale “gettoni” digitali crittografati che incorporano diritti e obbligazioni connaturati al progetto tecnologico che l’emittente intende supportare nella fase di ICO, di norma descritto in un documento denominato **white paper**. In particolare, si possono classificare:
 - a) **investment tokens**, per i quali è prevalente l’aspettativa di un profitto e la partecipazione agli utili generati dal progetto imprenditoriale;
 - b) **utility tokens**, che conferiscono il diritto a ottenere una utilità non finanziaria dal progetto, ossia l’utilizzo e il consumo di prodotti sviluppati dall’emittente e disponibili sulla **blockchain**;
 - c) **currency tokens**, che conferiscono al possessore il diritto di ricevere la criptovaluta da utilizzare come mezzo di pagamento, qualora accettata da altre controparti;
 - d) **hybrid tokens**, nei quali sono presenti più di una delle caratteristiche sopra richiamate.



OBBLIGHI AML A SAN MARINO

- Ad oggi, come in molti altri Paesi, i soggetti che offrono **servizi volti a consentire lo scambio, la custodia o il trasferimento di criptovalute non** sono inclusi nel novero dei soggetti designati.
- Incerta è indubbiamente una loro qualificazione giuridica in quanto dipende dal tipo di diritti associati ai token. Tuttavia **sono indubbiamente «beni» ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) della Legge.**
- Ne consegue che ogni volta che al professionista viene richiesto di fornire assistenza a operazioni nelle quali vi è lo scambio di beni contro criptovalute, **l'analisi sul cliente che le utilizza per il pagamento ovvero per l'investimento dovrà essere oggetto di AV secondo le regole ordinarie, valutando se applicare misure rafforzate sull'origine dei fondi.**
- In altri termini, l'accento è sugli utilizzatori delle cripto e non (**ancora**) su chi presta i servizi di cui sopra. Attesa la natura quantomeno di bene (e non di moneta), i privati possono infatti utilizzare le criptovalute quale strumento avente potere liberatorio alla stregua di una «**datio in solutum**».



SAN MARINO: PROGETTO HUB GLOBALE PER LA BLOCKCHAIN

ANSA.it **Economia**

Blockchain: San Marino vuole diventare un hub globale

Money.it

Nasce l'Osservatorio per la blockchain a San Marino



San Marino centro di sviluppo mondiale della tecnologia Blockchain

Nasdaq

Tiny San Marino Has Big Plans to Become a Top Blockchain Hub

Al progredire del progetto aumenteranno gli interessamenti da parte di investitori, in prevalenza esteri, intenzionati a sviluppare nuove iniziative in questo settore, con il coinvolgimento di professionisti locali. Ma ciò richiede conoscenze specialistiche per assistere al meglio i clienti e valutare i rischi sottesi anche ai fini AML.



I TENTATIVI DI INQUADRAMENTO NORMATIVO AML/CFT

- Tutte le autorità a livello internazionale hanno anzitutto sottolineato la rischiosità dell'investimento in Bitcoin, ma gli interventi hanno finito per allargarsi all'intero fenomeno delle criptovalute. L'EBA nel 2014 pubblicò un documento ricognitivo dei rischi connessi al settore delle valute virtuali .
- In Italia il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha introdotto una normativa AML in materia definendo i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale come *«ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»*.
- All'art. 3, comma 5, lettera i), è stata introdotta la figura degli *exchanger* di valute virtuali *«limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.»*



SNRA UE 2017: MINACCE DA VALUTE VIRTUALI

- Nel documento di valutazione della Commissione Europea, le valute virtuali furono considerate una **minaccia** di livello 2 («*moderately significant*») in ragione delle ridotte evidenze di un loro effettivo utilizzo nel finanziamento del terrorismo e nel riciclaggio di proventi illeciti, tenuto anche conto delle expertise tecniche che tali strumenti richiedono per il loro utilizzo.
- Diversamente, la **vulnerabilità** del mercato interno alla UE fu valutata elevata (livello 3/4) in quanto l'assenza di regolamentazione armonizzata, di obblighi segnaletici e di strumenti di controllo e monitoraggio avrebbero agevolato un utilizzo illecito delle valute virtuali per il trasferimento di denaro sporco o per il finanziamento del terrorismo. La Commissione propose pertanto alcune modifiche alla IV Direttiva per estendere il novero dei soggetti designati al mondo delle criptovalute.



PROFILI AML: NOVITÀ INTRODOTTE DALLA V DIRETTIVA (I)

- **«L’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali.** L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato. Per contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) **dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta.** Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate.»



PROFILI AML: NOVITÀ INTRODOTTE DALLA V DIRETTIVA (II)

- L'art. 2, par. 1, punto 3) della IV Direttiva viene modificato includendo tra i soggetti designati anche:
 - prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra **valute virtuali** e **valute aventi corso forzoso**;
 - **prestatori di servizi di portafoglio digitale**.
- L'art. 3, punti 18 e 19 introducono le seguenti definizioni:
 - «valute virtuali»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.»;
 - «prestatore di servizi di portafoglio digitale»: un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.»;



PROFILI AML: NOVITÀ INTRODOTTE DALLA V DIRETTIVA (III)

- Entro **l'11 gennaio 2022** la Commissione Europea dovrà pubblicare una relazione sull'attuazione della Direttiva, corredata, se necessario, di adeguate proposte legislative, eventualmente anche per quanto concerne le valute virtuali, il conferimento dei poteri di istituire e mantenere una banca dati centrale in cui siano registrate le identità degli utenti e gli indirizzi dei portafogli e a cui possano accedere le FIU, e i moduli di autodichiarazione per gli utenti delle valute virtuali.
- Anche San Marino dovrà recepire queste innovazioni nei termini previsti dalla Convenzione Monetaria

La valutazione del rischio di riciclaggio: le casistiche più rilevanti per i professionisti



Seminario L'antiriciclaggio oltre il vincolo normativo

Dott. Maurizio Pappalardo

San Marino – 20 luglio 2018



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - I

Le norme:

▪ Art. 13

(Competenze degli Ordini professionali)

1. I professionisti sono tenuti a conseguire ed aggiornare la propria formazione in di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono inoltre assicurarsi che il personale dipendente e i collaboratori siano correttamente informati sull'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge.
2. Gli Ordini professionali, di concerto con l'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni dai rispettivi Statuti, promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei professionisti iscritti; curano e verificano che gli iscritti abbiano una formazione adeguata ed aggiornata sugli obblighi previsti dalla presente legge, contribuiscono ad organizzare la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti.
3. Gli Ordini sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di procedure e metodologie, adottate, di concerto con l'Agenzia, per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività.



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - II

▪ **Art. 16 quinquies**

(Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati)

1. I soggetti designati devono adottare procedure volte a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, tenendo conto di diversi fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela.
2. Le procedure di autovalutazione di cui al comma precedente devono essere proporzionate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti designati.
3. Per i soggetti designati non compresi nell'art. 18 comma 1 lettere a), b), c) e f) della presente legge, l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è svolta dagli Ordini Professionali o Associazioni di categoria secondo schemi indicati dall'Agenzia.



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - III

4. Ai fini dell'autovalutazione dei rischi di cui al comma 1, i soggetti designati tengono in dovuta considerazione le risultanze della valutazione nazionale dei rischi e, qualora disponibili, le risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.
5. L'autovalutazione dei rischi deve essere scritta, documentata, aggiornata e comunicata all'Agenzia secondo la periodicità indicata dalla stessa.



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - IV

▪ **Art. 25**

(Approccio basato sul rischio)

1. I soggetti designati devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela nei confronti dei nuovi clienti e della clientela esistente, in funzione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica i soggetti designati devono tenere conto delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia, delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. I soggetti designati devono essere in grado di dimostrare che le misure adottate sono commisurate al livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - V

Elementi da considerare nella valutazione del rischio

**art. 16 - quinquies
Legge 92/2008**

- tipologie di clientela e modalità di comportamento e contatto (chi mi presenta il cliente)
- aree geografiche di operatività
- settori di operatività e fonti di reddito e patrimonio
- tipologie di prodotti, servizi, operazioni e modalità di esecuzione, canali di distribuzione
- ammontare e frequenza delle operazioni
- PEPs
- casi di particolare rischiosità identificati nel corso del processo di autovalutazione nazionale, dagli Ordini, dagli stessi soggetti designati nel corso del processo di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - VI

Istruzione AIF 2013-06 (nelle more dell'emanazione della nuova Circolare)

Cliente

- natura giuridica
- attività
- comportamento
- sede/residenza

Operazione

- tipologia
- modalità
- ammontare
- frequenza e durata
- coerenza
- area geografica

**Dalla valutazione dei citati
elementi scaturisce la
valutazione complessiva del
rischio
(Alto, Medio , Basso, Limitato)**



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - VII

Ma in concreto?

- una provocazione, c'è una regola che va al di là delle norme, le domande da porsi sono

A cosa è finalizzata l'operazione?

Può essere realizzata con una struttura meno complessa?

O meno costosa?

I soggetti coinvolti sono legittimati ad intervenire?

Il loro ruolo è strettamente necessario?

Ed è limitato allo stretto necessario?



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - VIII

I casi di minaccia di riciclaggio emersi dal NRA del 2016 per San Marino – focus sui professionisti (commercialisti, avvocati e notai)

▪ Casistica 1

Fattispecie

Casi di bancarotta, appropriazione indebita, amministrazione infedele principalmente attraverso la creazione di «fondi neri» con false fatturazioni e ricorso a società off-shore per transazioni su beni e servizi inesistenti

Modalità

- Trasferimento di somme derivanti da appropriazione indebita relative ad aziende in situazione di crisi (sia reali che indotte) e procedure concorsuali dall'estero a San Marino (anche tramite canali bancari)
- Uso improprio di assegni emessi a favore di società fallite e/o fittizie
- Depositi in contanti su libretti di risparmio al portatore e/o conti correnti



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - IX

- Utilizzo di conti correnti aperti a nome dei soggetti che hanno commesso i reati o di soggetti terzi, di società i cui rappresentanti sono gli stessi soggetti, di società off-shore, di associazioni estere, anche detenute fiduciariamente
- Utilizzo di operazioni di contante «virtuale» (cioè senza reale movimentazione di denaro contante) per giri su conti correnti
- Utilizzo di somme di provenienza illecita prelevate in contanti, investite in titoli o poste a garanzia di finanziamenti
- Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per giustificare trasferimenti di denaro (sia in entrata che in uscita)
- Operazioni fittizie di rimpatrio capitali da parte dei soggetti che hanno commesso i reati e/o soggetti terzi
- In alcuni casi è emersa l'assistenza e la pianificazione da parte di banche e fiduciarie con il coinvolgimento dei rispettivi funzionari e **professionisti di fiducia**



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - X

Settori a rischio

La gran parte dei casi osservati e oggetto di investigazione sono relativi ai settori dei

- rifiuti
- elettronica di consumo
- materiali ferrosi



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - XI

▪ Casistica 2

Fattispecie

Frodi, incluse quelle nei confronti dello stato di San Marino (frodi fiscali), in particolare cd «frodi carosello» con coinvolgimento di professionisti, anche esteri (estensione di taluni obblighi a tali soggetti in art. 20, co. 2 della L. 92/2008)

Modalità

- Ricorso a società nazionali ed estere prive di strutture operative, gestite da prestanome, per emissione di documenti e fatture falsi, finalizzate a giustificare operazioni inesistenti
- Ricorso a società estere - costituite in paesi off-shore e/o in importanti piazze finanziarie - per l'apertura di conti correnti e per l'esecuzione di transazioni finanziarie in assenza di reali operazioni sottostanti di import/export di merci da/per San Marino



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - XII

- Transazioni finanziarie via rete SWIFT o tramite utilizzo di contanti (depositi e prelievi) finalizzate a trasferimenti di fondi tra conti (anche presso la stessa banca) con false fatturazioni destinate a giustificare le operazioni bancarie
- Elevata frequenza nell'apertura e chiusura di rapporti da parte di società di nuova costituzione
- Elevata movimentazione di fondi da parte di società neo costituite, prive di struttura e dotate di limitati mezzi patrimoniali
- In alcuni casi, le somme derivanti da operazioni fittizie sono state oggetto di operazioni di «scudo»



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - XIII

Settori

I settori produttivi più tradizionalmente colpiti:

- il settore alimentare in genere
- i metalli grezzi
- l'elettronica
- la telefonia
- la foto-cine ottica

Oltre a questi comparti di attività sono stati identificati settori emergenti, come:

- l'industria tessile, compreso l'abbigliamento
- commercio
- noleggio auto, in particolare auto di lusso



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - XIV

▪ Casistica 3

Fattispecie

Corruzione e tangenti, anche attraverso la movimentazione di rapporti intestati a prestanome o a società fittizie

Modalità

- Trasferimenti bancari verso San Marino dall'estero
- Versamento di contante e assegni su conti correnti
- Versamento di contanti su libretti al portatore
- Uso di conti correnti intestati a terzi e/o detenuti da società i cui rappresentanti sono i soggetti che hanno commesso i reati o soggetti terzi, a società estere, anche off-shore, a fondazioni sammarinesi, oggetto di intestazioni fiduciarie



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - XV

- Somme di provenienza illecita prelevate in contanti o per investimenti in titoli o poste a garanzia di affidamenti
- Acquisto di immobili a San Marino e all'estero
- Acquisizione di partecipazioni nel settore bancario, finanziario ed immobiliare
- Ricorso a fatture per operazioni inesistenti e a sponsorizzazioni a giustificazione della movimentazioni di denaro (sia in entrata che in uscita)
- Trasferimento di fondi all'estero a favore di società off-shore con conti accesi su piazze finanziarie diverse da quelle di insediamento delle società stesse
- Utilizzo di operazioni di scudo per rimpatrio dei fondi di provenienza illecita da parte dei soggetti che hanno commesso il reato o soggetti terzi collegati
- Talvolta è stata osservata l'assistenza e la pianificazione da parte delle banche e delle finanziarie e dei relativi funzionari e **professionisti di fiducia**



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - XVI

Settori

I settori maggiormente esposti a tale tipologia di fenomeno sono:

- Pubblica Amministrazione
- Immobiliare
- Costruzioni
- Banche e finanza

Tra i soggetti maggiormente coinvolti troviamo:

- Politici
- Burocrati e funzionari pubblici
- Notai e avvocati
- Commercialisti



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - XVII

La minaccia di riciclaggio per il comparto specifico dei soggetti designati appartenenti alla categoria degli Avvocati e Notai così come risultante dal NRA 2016

La categoria è esposta a minaccia di riciclaggio «medio-alta».

Nei (non numerosi per la verità) casi di indagini che hanno visto i professionisti, sia locali che esteri, direttamente coinvolti nelle indagini e nei misfatti, emergono le seguenti casistiche:

- Acquisto di proprietà immobiliari o creazione di strutture aziendali complesse e/o società off-shore con utilizzo di proventi illeciti
- Acquisto e/o trasferimento di azioni della società a valori non congrui



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - XVIII

Esempio

Operazioni societarie (con diverso livello di complessità) in base alle quali una società

- 1) acquisisce, tramite acquisto o trasferimenti, beni di notevole valore
- 2) successivamente, attraverso il trasferimento di quote o dell'intero capitale sociale, di fatto sono trasferiti i diritti su tali beni.

L'occultamento della proprietà aziendale emerge chiaramente da comportamenti e azioni che evidenziano inequivocabilmente il carattere simulato della proprietà iniziale del capitale



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - XIX

La minaccia di riciclaggio per il comparto specifico dei soggetti designati appartenenti alla categoria dei Commercialisti così come risultante dal NRA

La categoria è esposta ad un livello di minaccia "Medio-Alto". Le indagini hanno dimostrato che i commercialisti sono intervenuti direttamente nelle operazioni di costituzione e gestione di soggetti giuridici con strutture più o meno complesse, localizzati sia a San Marino che all'estero

- con operazioni finalizzate ad occultare la proprietà di beni e per riciclare fondi (es. tramite operazioni di finanziamento soci di fatto impropriamente utilizzate come mezzo per trasferire fondi => effettuate da soggetti senza adeguata capacità economico/patrimoniale, effettuate da terzi a nome del socio, chiuse per importi superiori a quelli dei finanziamenti stessi, restituzione dei finanziamenti a soggetti diversi da quelli che li hanno effettuati)
- attraverso meccanismi di false fatturazioni e falsificazione di bilanci, per giustificare la ricezione o il trasferimento di proventi di origine illecita



LE CASISTICHE PIÙ RILEVANTI PER I PROFESSIONISTI - XX

Le indagini hanno evidenziato casi in cui i professionisti sapevano o avrebbero potuto sapere che talune società erano prive di una reale struttura organizzativa e operativa, erano in possesso di beni e utilità di valore elevato, acquisiti/generati in un breve lasso temporale e in alcuni casi in modo sproporzionato rispetto ai mezzi patrimoniali impiegati



ATTEGGIAMENTO PASSIVO

Esame e discussione di casi pratici



Seminario L'antiriciclaggio oltre il vincolo normativo

Dott. Maurizio Pappalardo

San Marino – 20 luglio 2018



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - I

1 - Costituzione di società tramite prestanome e con versamento fittizio del capitale sociale al fine di acquisire partecipazioni in una società finanziaria

▪ Sintesi

- In sede di costituzione di alcune società a responsabilità limitata, i soci hanno effettuato conferimenti per mezzo di assegni bancari risultati falsi, eludendo l'obbligo di effettiva formazione del capitale sociale
- Una di tali società ha acquisito una partecipazione in un intermediario finanziario, successivamente cancellato dagli elenchi dalla competente Autorità di vigilanza. Il caso nasce da una serie di segnalazioni effettuate da un professionista



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - II

Soggetti

- sig.ra Rossi, socia di Alfa e di Beta
- sig. Bianchi, soggetto che presenzia alla stipula degli atti notarili
- sig. Verdi, socio di maggioranza di Gamma
- sig. Neri, ex mediatore creditizio
- Alfa e Beta, società a responsabilità limitata neo-costituite
- Gamma, intermediario finanziario italiano
- Omega, intermediario bancario italiano



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - III

▪ Operatività

- La sig.ra Rossi ha richiesto prestazioni professionali, alla presenza del sig. Bianchi, per:
 - la costituzione di Alfa e Beta, società a responsabilità limitata unipersonali
 - le girate di titoli azionari di Gamma, intermediario finanziario italiano, in favore della neo-costituita Beta
- Al momento della costituzione delle società, il socio unico sig.ra Rossi dichiara al notaio rogante di avere effettuato, nella medesima data di stipula degli atti, il versamento del 100% del capitale sottoscritto all'organo amministrativo (la medesima sig.ra Rossi), mediante n. 8 assegni bancari non trasferibili, tratti sulla banca Omega
- Per l'ingresso di Beta nel capitale di Gamma, poco dopo la costituzione della srl, vengono effettuate 10 girate azionarie (per un valore nominale pari a oltre il 30% del capitale versato di Gamma) da parte del Sig. Neri (soggetto che in passato era stato iscritto nell'elenco dei mediatori creditizi) a favore di Beta



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - IV

- **Sospetto**

- Il profilo economico della sig.ra Rossi, titolare effettivo dichiarato, e il fatto che le summenzionate prestazioni professionali erano state tutte compiute alla presenza presenza del sig. Bianchi, soggetto formalmente privo di legami con le citate società, inducevano il professionista a ritenere che la sig.ra Rossi fosse un prestanome. Inoltre il sig. Bianchi era già segnalato per ulteriori analoghe fattispecie dal medesimo professionista



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - V

■ **Approfondimenti**

- Negli archivi camerali, Alfa e Beta sono risultate società a responsabilità limitata con capitale deliberato e integralmente sottoscritto di € 100.000 ciascuna e oggetto sociale generico, costituite e iscritte nel registro delle imprese nelle medesime giornate, partecipate e amministrare in via esclusiva dalla sig.ra Rossi, alla quale non facevano capo ulteriori quote societarie
- L'Anagrafe tributaria ha evidenziato, a nome della sig.ra Rossi, la presenza di due sole dichiarazioni dei redditi, l'ultima delle quali (di ammontare esiguo) risalente al decennio precedente ai fatti segnalati
- Il quadro emerso dagli approfondimenti condotti sulla Sig.ra Rossi evidenziava un profilo soggettivo non coerente, per quanto riguarda le capacità imprenditoriali e finanziarie, con la tipologia e gli importi delle operazioni segnalate: la costituzione di due società con capitale versato di € 100.000 cadauna e l'acquisto, per il tramite di una delle società neo-costituite, di titoli azionari rappresentativi di un terzo del capitale di un intermediario finanziario



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - VI

- Il Sig. Bianchi – che, seppur formalmente terzo rispetto alle società menzionate, presenziava al compimento delle prestazioni professionali segnalate – era stato oggetto di precedenti segnalazioni da cui emergevano il suo coinvolgimento in società apparentemente fittizie e il fatto che lo stesso fosse beneficiario di ingenti trasferimenti, sistematicamente poi monetizzati in contanti con prelievi frazionati, frazionati, disposti in suo favore da un'associazione con fini assistenziali dallo stesso presieduta e da un'ulteriore società finanziaria coinvolta in anomali giri di fondi con società omologhe
- Tenuto conto del non elevato standing economico della sig.ra Rossi, nel corso dell'analisi veniva anche contattata la banca Omega (presunta emittente degli assegni circolari per la costituzione del capitale di Alfa e Beta) per acquisire informazioni in merito all'origine della provvista utilizzata per la traenza degli assegni menzionati. La banca riferiva che nessuno dei citati assegni corrispondeva a dei titoli tratti su di essa, precisando che Sig.ra Rossi non era in realtà neppure cliente di Omega



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - VII

- I segnalati, utilizzando impropriamente il procedimento semplificato per il versamento dei conferimenti in denaro adottato in sede di costituzione delle società, avevano aggirato l'obbligo relativo all'effettiva formazione del capitale sociale. Di contro, nei registri camerali, esso veniva pubblicizzato come integralmente liberato, con possibili pregiudizi per gli eventuali creditori e per il sistema finanziario
- Il Sig. Neri (cedente del 30% di Gamma a Beta), era citato in precedenti segnalazioni di operazioni sospette per anomale movimentazioni, registrate sui conti di una associazione senza scopo di lucro in cui ricopriva la carica di presidente
- Gamma risultava invece citata in molteplici segnalazioni di operazioni sospette, per aver concesso finanziamenti in favore di soggetti – a loro volta citati in diverse segnalazioni – che sistematicamente prelevavano le somme erogate dall'intermediario in contanti



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - VIII

▪ **Esito**

- Gli approfondimenti complessivi hanno consentito di formulare l'ipotesi che la sig.ra Rossi avesse costituito le società Alfa e Beta in qualità di prestanome del Sig. Bianchi, anche allo scopo di consentire a quest'ultimo l'acquisizione di una partecipazione all'interno del capitale di un intermediario finanziario
- Le false dichiarazioni rese dalla sig.ra Rossi al pubblico ufficiale, in sede di costituzione delle società Alfa e Beta, in merito al versamento del relativo capitale sociale, sono di potenziale rilievo penale così come la rappresentazione del dato relativo al capitale versato nei bilanci di Alfa e Beta e nei registri camerali
- Le informazioni relative alla partecipazione al capitale dell'intermediario finanziario Gamma da parte di Beta, società neo-costituita di fatto priva di capitale, sono state portate all'attenzione della competente Autorità di vigilanza, che ha poi provveduto alla cancellazione dell'intermediario dai relativi elenchi



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - IX

▪ Elementi di anomalia

- Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo
- Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo
- Il cliente è accompagnato da altre persone – il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista – che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - X

- Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto o scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene
- Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi
- Conferimenti finalizzati alla costituzione di società mediante assegni di importo non coerente con il profilo economico-patrimoniale del cliente o del titolare effettivo



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - XI

2 - Riciclaggio dei proventi di frode fiscale perpetrata mediante operazioni riguardanti crediti IVA inesistenti

▪ Sintesi

- Una società pone in essere operazioni di disposizione di crediti IVA, di ingente ammontare vantati nei confronti dell'Erario con riferimento al periodo d'imposta precedente
- L'ammontare dei crediti tributari appare evidentemente sproporzionato rispetto ai volumi di attività della società, inducendo ad ipotizzare un utilizzo fraudolento di crediti d'imposta fittizi
- Il caso trae spunto da diverse segnalazioni inoltrate da professionisti che riferivano di operazioni di disposizione di crediti IVA vantati dalla società Alfa



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - XII

Soggetti

- sig. Rossi, socio unico della società Alfa
- sig. Bianchi, ex sindaco della società Alfa
- Alfa, società attiva nel settore del marketing
- Beta, società attiva nei servizi pubblicitari
- Gamma, società attiva nella prestazione di consulenza alle imprese
- Delta, società attiva nel settore edile
- Epsilon, società attiva nel commercio di prodotti elettronici



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - XIII

▪ **Operatività**

- La società Alfa in parte cedeva a titolo oneroso crediti IVA (di ingente ammontare e riferiti al periodo di imposta precedente) e in parte li utilizzava per la sottoscrizione dell'aumento di capitale delle società Gamma, Delta ed Epsilon. I crediti IVA sono sproporzionati per importo rispetto alle caratteristiche di Alfa, società priva di dipendenti e con un fatturato estremamente modesto

▪ **Sospetto**

- In mancanza delle informazioni necessarie a stabilire la congruità dei predetti crediti IVA, i segnalanti avanzavano il sospetto di un utilizzo fraudolento degli stessi, anche con riferimento alla possibile configurazione fittizia di parte delle consistenze patrimoniali di Gamma, Delta ed Epsilon conferite da Alfa



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - XIV

■ **Approfondimenti**

- La società Alfa era già presente negli archivi dell'Unità di Informazione Finanziaria, per sospetti collegamenti tra il Sig. Bianchi - ex sindaco della società - ed esponenti della criminalità organizzata, circostanza confermata anche da notizie di stampa
- Una banca aveva trasmesso successivamente un'ulteriore segnalazione di operazioni sospette, relativa alla richiesta di disporre un bonifico estero verso uno Stato dell'Europa occidentale, avanzata dal Sig. Rossi, socio unico di Alfa, per conto di tale società e contestualmente una serie di bonifici a favore di parenti e congiunti, giustificati dalla necessità di corrispondere stipendi
- La provvista per le suddette operazioni proveniva dall'accredito di un bonifico disposto il giorno precedente, proveniente da un rapporto intestato alla società Beta e recante una causale relativa all'acquisto di un credito IVA
- La banca aveva anche comunicato una richiesta di accertamenti degli Organi investigativi sulla società Alfa e sul suo conto corrente e di aver effettuato la segnalazione anche ai fini dell'eventuale sospensione dell'operazione



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - XV

- La movimentazione registrata sul rapporto intestato alla società Beta evidenziava operazioni in entrata mediante bonifici disposti a valere su ulteriori rapporti dalla stessa intrattenuti presso diversi intermediari. Con riferimento all'operazione in contropartita con la società Alfa, la banca di radicamento del conto ha trasmesso – su richiesta della UIF – la documentazione esibita dalla società Beta per giustificare il relativo bonifico
- Questa era rappresentata da un contratto preliminare relativo alla cessione a titolo oneroso di un credito IVA di ingente ammontare, ceduto dalla società Alfa alla società Beta, per un corrispettivo pari a circa un terzo del valore del credito stesso
- L'accordo stabiliva il pagamento di una caparra d'importo corrispondente all'ammontare del bonifico disposto dalla società Beta a favore della società Alfa



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - XVI

▪ **Esito**

- L'operatività descritta sembrava riconducibile ad uno schema avente ad oggetto l'utilizzo di crediti d'imposta fittizi per finalità apparentemente fraudolente. La UIF, attivati gli scambi informativi di rito con gli Organi investigativi, ha dunque adottato un provvedimento di sospensione dell'operazione di bonifico estero richiesto dal Sig. Rossi per conto della società Alfa; provvedimento poi seguito dal sequestro preventivo delle relative disponibilità disposto dall'Autorità giudiziaria
- Le ipotesi avanzate sono state successivamente confermate dalle indagini condotte dalla stessa Autorità giudiziaria che hanno rilevato un articolato sistema di frode fiscale e riciclaggio basato sulla creazione di crediti IVA inesistenti, destinati ad essere ceduti a titolo oneroso ovvero ad essere impiegati per ottenere indebiti rimborsi dall'Erario. Tale sistema si basava sulla presentazione di dichiarazioni IVA artefatte



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - XVII

▪ Elementi di anomalia

- Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo
- Operazioni di acquisto o di vendita d'importo significativo effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima
- Società dotate di mezzi patrimoniali limitati o comunque non coerenti con il giro d'affari evidenziato dai relativi rapporti presso il segnalante



ESAME E DISCUSSIONE DI CASI PRATICI - XVIII

- Rapporti connotati da un'intensa operatività, specie se attraverso contestuali movimenti in dare e avere, che risultano caratterizzati da:
 - traenze di assegni e disposizioni di bonifici a favore di soci, esponenti aziendali o di soggetti loro collegati, che risultano ingiustificati
 - assenza di operazioni a debito, normalmente tipiche per l'attività di impresa quali spese per utenze, pagamenti a fornitori, emolumenti a dipendenti, pagamento di imposte e tasse
 - sostanziale pareggiamento tra le poste a credito e quelle a debito



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

Tutto ciò cosa comporta per i professionisti?

- il coinvolgimento in casi di riciclaggio ha comportato una classificazione nella NRA delle categorie e delle attività svolte tra quelle soggette a minaccia di riciclaggio «medio-alta»
- tenuto conto che anche il grado di vulnerabilità si è rivelato di livello «medio-alto», soprattutto per quanto concerne il tema dell'identificazione dei reali titolari effettivi e il coinvolgimento di professionisti in casi di riciclaggio

il rischio di riciclaggio è elevato

- tenuto altresì conto che uno dei pilastri della normativa è l'approccio basato sul rischio


ne discende che

- la probabilità di assoggettamento a verifiche e controlli e di adozione di norme che limitino le minacce e la vulnerabilità dei settori risulta più elevata che per altri comparti di attività

in che modo mitigare e limitare il rischio?

OBBLIGHI AML

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE



Seminario L'antiriciclaggio oltre il vincolo normativo

Dott. Andrea Vivoli

San Marino – 20 luglio 2018



PROFILI ORGANIZZATIVI: IL VINCOLO NORMATIVO (I)

- L'art. 16-sexies, stabilisce che *«I soggetti designati devono predisporre misure proporzionali ed adeguate ai rischi rilevati **ponendo in essere politiche, procedure e controlli per gestire e mitigare in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati dagli stessi e quelli individuati a livello nazionale. Tali politiche, procedure e controlli sono commisurate alla natura e alle dimensioni dei soggetti designati**»*.
- Art. 44: **«I soggetti designati devono adottare politiche, procedure e controlli interni conformi agli obblighi di legge e alle istruzioni e circolari emanate dall'Agencia, avendo riguardo agli esiti delle procedure di autovalutazione di cui all'art. 16 quinquies e alle misure di mitigazione dei rischi di cui all'art. 16 sexies della presente legge»**.



PROFILI ORGANIZZATIVI: IL VINCOLO NORMATIVO (II)

- L'art. 16-quinquies, comma 3 pone l'accento sull'obbligo per gli Ordini di procedere all'autovalutazione dei rischi di riciclaggio cui gli iscritti sono «**esposti nell'esercizio della propria attività**, tenendo conto di diversi fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela» (Art. 16-quinquies, comma 1).
- **Occorre pertanto una base dati predisposta a registrare, estrarre e rielaborare un complesso dataset che ponga in condizione il professionista e quindi l'Ordine di aggregare dati omogenei.**
- Ciò comporta precise ricadute organizzative sul professionista.
- **La gestione dell'informazione → strumento di mitigazione del rischio**




PROFILI ORGANIZZATIVI: AUTOVALUTAZIONE (I)

- Il primo step è la «**mappatura**» delle attività professionali svolte dallo studio, la rilevanza percentuale delle stesse in termini sia di numero pratiche che di fatturato, il breakdown dei clienti (attuali e di quelli serviti almeno nell'ultimo anno) in base alle caratteristiche di residenza, attività svolta, qualità di PEP, svolgimento dell'AV.
- Avere evidenza del lavoro di studio consente sia di rispondere prontamente alle richieste di dati, sia di condurre un efficace controllo direzionale e di gestione.
- La mappatura ai fini AML/CFT richiede una revisione dell'approccio organizzativo tradizionale, avendo presenti i dati necessari all'autovalutazione e quelli periodici richiesti dalle Autorità di controllo. **Il questionario inviato nel giugno 2017 da AIF** fornisce alcuni spunti interessanti per ipotizzare un registro di base delle informazioni necessarie per mappare le attività/tipologie di clientela e i rischi connessi.
- Si tratta di dati che delineano la fisionomia dello studio (dimensione, servizi effettivi, clienti, rischi impliciti, adempimenti AML)



PROFILI ORGANIZZATIVI: AUTOVALUTAZIONE (II)

- Il secondo step è valutare il posizionamento dello studio rispetto al SNRA, al NRA e all'Autovalutazione dell'Ordine di appartenenza che sono necessariamente la risultante di una aggregazione di dati riferiti a situazioni disomogenee, ricomprendendo l'universo di tutte le possibili minacce/vulnerabilità riscontrante nell'operatività di tutti i professionisti.



Ad esempio, studio specializzato in consulenza fiscale per nuove costituzioni societarie



PROFILI ORGANIZZATIVI: SISTEMA DEI CONTROLLI

- Il terzo step è l'adozione delle necessarie misure di mitigazione dei rischi ovvero regole organizzative che mettano in condizione lo studio di condurre consapevolmente e in maniera efficiente la propria attività.
- **Esigenza di formalizzare un protocollo interno che definisca le politiche (quali attività e quali rischi intendo assumere), i processi e le procedure in essere per le diverse attività professionali prestate.**
- In altri termini viene rovesciato il paradigma classico della conduzione dello studio professionale, in cui la competenza tecnica e la capacità di rispettare le scadenze prevaleva sugli altri profili organizzativi. Un contesto nel quale i profili AML/CFT erano «schiacciati» tra l'acquisizione dell'incarico e la prestazione professionale.
- L'approccio basato sul rischio introdotto dalla normativa AML/CFT impone di ripensare l'approccio gestionale partendo da un'analisi a monte dei servizi e della clientela che si intende servire, definendo a priori gli strumenti necessari per mitigare i rischi sottesi.



DAL VINCOLO NORMATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLE INFO





PROFILI ORGANIZZATIVI: UNO SCHEMA CONCETTUALE





PROFILI ORGANIZZATIVI CONNESSI ALL'ADEGUATA VERIFICA (I)

- Art. 23, comma 1 : «I soggetti designati identificano e verificano l'identità del cliente e del titolare effettivo, **prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale**, oppure dell'esecuzione dell'operazione occasionale». **Quale è il momento del conferimento dell'incarico?**

PRIMO CONTATTO

PRESENTAZIONE
SOMMARIA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE RICHIESTA

FASE DI PRIMO
CONTROLLO
PROFILO DI RISCHIO

VALUTAZIONE PROFILO SOGGETTIVO
VALUTAZIONE SRNA E NRA PAESI DI RIFERIMENTO

PRIMA DI DEFINIRE IL SET INFORMATIVO NECESSARIO PER L'AV È OPPORTUNO PROCEDERE AD UNA «PROFILATURA DI BASE» DEL CLIENTE SULLA BASE DEI DATI ANAGRAFICI, DELLA RESIDENZA E DELL'ATTIVITÀ



PROFILI ORGANIZZATIVI CONNESSI ALL'ADEGUATA VERIFICA (II)

- A seguito del **primo contatto** il professionista dispone già di dati che possono essere desunti dal semplice biglietto da visita e dal confronto verbale circa il settore di attività del potenziale cliente. Sono pertanto azionabili alcuni controlli preliminari per procedere (o meno) con una richiesta formale di tutti i dati necessari per l'adeguata verifica e la formulazione di un preventivo.

1

NOME E COGNOME

Verifica nominativo su liste antiterrorismo, info provider e motori di ricerca internet

2

PAESI DI RIFERIMENTO

Inclusione o meno nella lista paesi ad alto rischio ex art. 16 undecies della Legge

3

ATTIVITÀ SVOLTA

Risultanze SNRA & NRA per individuare minacce e vulnerabilità

4

PROFILATURA DI
BASE DEL RISCHIO
E VALUTAZIONE SE
PROCEDERE



ANALISI RISCHIOSITÀ PAESI DI RIFERIMENTO : FONTI INFORMATIVE

- Nel caso del rischio paese, assume rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-economica o istituzionale, i fenomeni di «economia sommersa».
- Il Gruppo d'Azione Finanziaria - Financial Action Task Force (GAFI - FATF) rappresenta una delle possibili fonti. Si veda, ad esempio, il Public Statement GAFI del 21.10.2016 (ad es. avvio di piani di risoluzione delle criticità rilevate per Afghanistan, Bosnia Herzegovina, Iraq, Syria, Uganda, Vanuatu e Yemen).
- Oltre alle fonti ufficiali che individuano i paesi anche extra comunitari ritenuti equivalenti agli standard UE, vi sono fonti indipendenti, quali il **Basel Institute on Governance** che annualmente attribuisce **un rating**, nel quale sono considerate le deficienze strutturali del sistema paese e l'attrattività per flussi finanziari di provenienza illecita.



ANALISI DELLA RISCHIOSITÀ DEI PAESI: POSSIBILI FONTI INFORMATIVE

- Nell'ultimo rapporto del Basel AML Index 2017, pubblicamente disponibile, sono stati individuati i seguenti paesi ad alto e basso rischio. L'Italia è considerato il Paese a più alto rischio in ambito UE al pari dell'Ungheria.

Country	Overall Score	Country	Overall Score
1 Iran	8.60	1 Finland	3.04
2 Afghanistan	8.38	2 Lithuania	3.67
3 Guinea-Bissau	8.35	3 Estonia	3.83
4 Tajikistan	8.28	4 Bulgaria	3.87
5 Laos	8.28	5 New Zealand	3.91
6 Mozambique	8.08	6 Slovenia	4.02
7 Mali	7.97	7 Denmark	4.05
8 Uganda*	7.86	8 Croatia	4.11
9 Cambodia	7.94	9 Sweden*	4.25
10 Tanzania	7.89	10 Israel	4.25

Table 1 - Top 10 High risk countries in 2017


Country	Overall Score
Hungary *	5.41
Italy *	5.41
Luxembourg	5.40
Greece	5.11
Austria *	5.06
Netherlands	4.93
Portugal	4.90
Spain *	4.87
Cyprus	4.87
United Kingdom	4.81
Slovakia	4.78
Germany	4.78
Belgium *	4.66

Table 3 - Low risk countries in 2017



LE RISULTANZE DEL PROGETTO IARM: UNA FONTE DI DATI PER L'ITALIA

IARM (*Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe*) è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea condotto da Università e Centri di ricerca. Pubblicato nel 2017 offre un'analisi di rischio AML utilizzando più indicatori rilevanti.



Top 12 provinces according to ML risk composite indicator

- 1 Reggio Calabria
- 2 Vibo Valentia
- 3 Catanzaro
- 4 Crotona
- 5 Napoli
- 6 Imperia
- 7 Caserta
- 8 Agrigento
- 9 Palermo
- 10 Caltanissetta
- 11 Trapani
- 12 Prato

INCIDENZA NRA E AUTOVALUTAZIONE PER ADEGUATA VERIFICA

- La rilevanza dell'autovalutazione emerge in tutta chiarezza quando si tratta di individuare le misure di adeguata verifica da applicare (semplificate, ordinarie o rafforzate).

LIVELLO DI RISCHIO DEL SINGOLO CLIENTE

	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	ALTO
BASSO	MISURE SEMPLIFICATE	MISURE SEMPLIFICATE	MISURE ORDINARIE	MISURE RAFFORZATE
NON ALTO	MISURE ORDINARIE	MISURE ORDINARIE	MISURE ORDINARIE	MISURE RAFFORZATE
ALTO	MISURE RAFFORZATE	MISURE RAFFORZATE	MISURE RAFFORZATE	MISURE RAFFORZATE

RISCHIO (NRA O AUTOVALUTAZIONE)



PROFILI ORGANIZZATIVI CONNESSI ALL'ADEGUATA VERIFICA (II)

- Una volta completata la profilatura di base, il professionista può decidere se procedere formalizzando la richiesta di dati necessari per l'AV, la formulazione del preventivo e la redazione della lettera di incarico.

**RICHIESTA DATI E
INFORMAZIONI PER AV
E REDAZIONE PREVENTIVO**

**MODULISTICA PER DATI NECESSARI AML
MODULISTICA INFORMATIVA PRIVACY**

**RICEZIONE DOCUMENTI E
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**VALUTAZIONE DEI RISCHI
DECISIONE SU ACCETTAZIONE INCARICO**

**LETTERA DI INCARICO
SCHEDA CLIENTE**

**DELIMITAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE
FORMALIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONI**



LA VALUTAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO: UN POSSIBILE STRUMENTO

Con riferimento al cliente	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
		50	
Natura giuridica	14		
Prevalente attività svolta	17		
Comportamento tenuto dal cliente	7		
Area geografica di residenza	12		

Con riferimento all'operazione	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
		50	
Tipologia	14		
Modalità di svolgimento	4		
Ammontare	6		
Frequenza e durata	6		
Ragionevolezza	14		
Area geografica di destinazione	6		



LA VALUTAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE (II)

Esempio di percorso valutativo guidato

Con riferimento al Cliente	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
Natura giuridica			14
Congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle dimensioni	4		
Articolazione organizzativa, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	4		
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, soggetto per conto, titolare effettivo) - Cariche politiche istituzionali, funzioni svolte nell'ambito della PA (soprattutto se connesse con l'erogazione di fondi pubblici)	2		
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	2		
Processi penali o indagini in corso – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo	2		



CONCLUSIONI

- La complessità della normativa AML/CFT e la continua evoluzione dello scenario di rischio, comportano la necessità di **ri-pensare** la modalità di conduzione dell'attività professionale, incorporando nel processo di erogazione del servizio al cliente metodologie efficienti di acquisizione delle informazioni, elaborazione e formalizzazione dei percorsi valutativi.
- L'approccio organizzativo deve essere documentato in un regolamento/protocollo interno la cui efficienza va testata sul campo. L'obiettivo è quello di rendere il processo di valutazione e gestione delle informazioni sempre più «trasparente», diventando parte integrata della relazione con il cliente, gli Ordini e le Autorità di controllo.
- La gestione cartacea non risulta più compatibile con la quantità di dati da gestire e trattare (anche ai fini privacy). L'individuazione del dataset minimo che lo studio deve gestire consente di evitare ridondanze, «taggando» ogni dato in funzione delle diverse finalità che assolve, predefinendo i report e gli elaborati che consentono non solo di adempiere agli obblighi AML ma **di guadagnare un vantaggio competitivo in termini di qualità ed efficienza della prestazione.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Per ulteriori informazioni



studiocherubini@outlook.it

info@andreavivoli.com

pappalardom1969@gmail.com